



29 APR 2025

Verbale di Assemblea Straordinaria del 31 marzo 2025

L'anno 2025 il giorno 31 del mese di marzo, alle ore 21,00 in modalità da remoto, come previsto dall'art. 11 dello Statuto, si è riunita L'Assemblea Straordinaria dei soci dell'Associazione Italiana Epilessia OdV.

Assume la presidenza dell'Assemblea, ai sensi dell'Art. 11 del vigente statuto sociale il Sig. Levorato Tarcisio, che chiama a verbalizzare il sig. Andrea Tomasini.

Il Presidente costatatato che l'Assemblea è stata regolarmente convocata mediante comunicazione scritta via email così come previsto dall'art. 11. dello statuto. Sono presenti n. 46 soci di cui 16 rappresentati per delega su n°129 soci iscritti in regola col pagamento delle quote sociali, dichiara che essa deve ritenersi regolarmente costituita nel rispetto dello statuto sociale per la validità dell'assemblea di seconda convocazione per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1 Modifica dello Statuto art. 18
- 2 Elezione nuovo Consiglio direttivo
- 3 Varie ed eventuali

Passando alla trattazione del punto all'ordine di giorno, il Presidente comunica che il Consiglio Direttivo ha ritenuto necessario indire l'Assemblea degli associati al fine di adottare la delibera relativa alla modifica dello Statuto art. 18. **Gruppo di lavoro "WE-We Epilepsy"**. Il Presidente spiega che si vuole dare vita nell'alveo dell'AIE, ma con propria autonomia espressiva, un think-tank denominato "WE-We Epilepsy". È un gruppo di esperti in diverse discipline chiamati a collaborare per studiare e analizzare il mondo della persona con epilessia e di chi se ne prende cura.

Dopo un ampio dibattito da parte dei soci, il Presidente chiede all'Assemblea di esprimersi mettendo ai voti la proposta di cambiamento dello statuto art.18 **Gruppo di lavoro "WE-We Epilepsy"**. L'Assemblea con voto unanime delibera la modifica all'art.18

Il Presidente viene incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione dello Statuto in esenzione dell'imposta di bollo e di registro ai sensi dell'art. 82 del D.Lgs. 117/17, e di fare le opportune modifiche al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) e qualsiasi altra pratica relativa.

Al secondo punto dell'ordine del giorno il Presidente comunica che bisogna andare al rinnovo delle cariche sociali e presenta una lista di candidati scelti per capacità e disponibilità rappresentanti la differenza di genere e di territorio.

Il Presidente chiede all'Assemblea se qualche socio vuole candidarsi per il C. di A. Nessun socio si presenta. Allora il Presidente presenta una sua proposta per il rinnovo del C di A.

Tarcisio Levorato
Andrea Tomasini
Antonino Anicito
Marco Martignoni
Camillo Garlappi
Giorgia Bella
Anna Chiocchio
Giulia Gallerani
Sabina Nicastrò

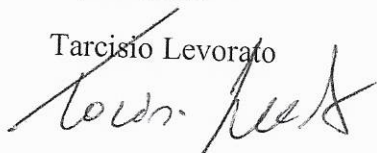
Dopo aver letto i nominativi il Presidente mette ai voti. L'assemblea approva all'unanimità.

Al terzo punto all'ordine del giorno varie ed eventuali non essendoci null'altro da discutere l'Assemblea viene sciolta alle ore 21,30 previa redazione del presente verbale.

Il Presidente e il Segretario vengono incaricati alla sottoscrizione del presente atto e dell'allegato Statuto.

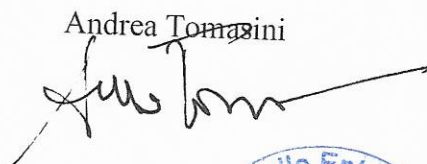
Il presidente

Tarcisio Levorato



Il Segretario

Andrea Tomassini



AGENZIA DELLE ENTRATE - Ufficio di BOLOGNA

Registrato il 29 APR. 2025 Serie 3 al N° 1083

Pagate € ESENTI

Euro



IL FUNZIONARIO

Fisiana Andreotti





STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO

"ASSOCIAZIONE EPILESSIA ODV"

Art.1

Costituzione, denominazione e sede

È costituita ai sensi del D. Lgs n. 117/2017 (Codice del Terzo Settore) e nel rispetto della Costituzione, l'Associazione di Volontariato denominata "ASSOCIAZIONE ITALIANA EPILESSIA ODV" – in sigla "A.I.E ODV" (successivamente indicata con Associazione), con sede in Bologna (Città Metropolitana di Bologna).

L'Associazione si configura come associazione non riconosciuta a norma degli artt. 36 e seguenti del Codice Civile.

Per l'esercizio della propria attività l'Associazione può istituire anche sedi secondarie nei luoghi che riterrà più opportuni al fine di meglio perseguire gli scopi statutari.

Qualora se ne ravvisi la necessità, il trasferimento della sede all'interno del medesimo Comune deliberato dall'Assemblea degli associati non comporta modifica statutaria.

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato; l'Associazione non ha scopo di lucro.

Art.2

Scopi e attività

L'Associazione, che opera su tutto il territorio italiano mediante attività di volontariato inteso come espressione di partecipazione e pluralismo, persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, prevalentemente a favore di terzi, mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale delle seguenti attività di interesse generale aventi ad oggetto:

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni, quale ambito di attività prevalente;
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del D.Lgs. 117/2017.

L'Associazione si prefigge come scopo primario l'esclusivo perseguimento della tutela delle persone affette da epilessia e i loro familiari.

In particolare, per la realizzazione dello scopo prefisso l'Associazione si propone di svolgere, in maniera autonoma, o in collaborazione con altre associazioni, enti pubblici e soggetti privati aventi finalità simili e che condividano gli scopi e le finalità dell'Associazione, le seguenti attività:

- creare gruppi di aiuto a favore delle persone affette da epilessia e dei loro familiari;
- sviluppare iniziative di tutela dei diritti delle persone affette da epilessia e dei loro familiari orientate al superamento di comportamenti discriminatori e finalizzati alla fruizione di una migliore qualità della vita;

- promuovere, coordinare ed indirizzare ogni iniziativa di solidarietà sociale diretta all'assistenza, cura, riabilitazione, informazione, inserimento sociale, prevenzione e tutela giuridica dei soggetti affetti da epilessia e dei loro familiari;
- promuovere, coordinare, indirizzare e incentivare ogni iniziativa attuata da Enti e organizzazioni private e pubbliche dirette all'assistenza, alla cura, alla riabilitazione, all'integrazione sociale e alla tutela giuridica dei soggetti con epilessia e delle loro famiglie;
- promuovere iniziative a supporto delle famiglie tramite attività come, a titolo esemplificativo, l'organizzazione di attività per il tempo libero, periodi di sollievo, organizzazione di vacanze e simili;
- mantenere stretti rapporti con Enti e Associazioni che perseguono gli stessi fini;
- sviluppare iniziative informative e divulgative in materia di epilessia e dei suoi aspetti sociali e psicologici;
- partecipare all'attuazione dei programmi in campo sanitario e socioassistenziale predisposti da Regioni, Comuni e/o da altri soggetti pubblici;
- allacciare e mantenere rapporti con i competenti organismi statali, regionali e locali per la promozione di leggi, regolamenti e provvedimenti a favore dei soggetti affetti da epilessia e dei loro familiari;
- svolgere ogni altra attività di interesse generale connessa o affine a quelle sopraelencate.

Per la realizzazione delle proprie attività, l'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio direttivo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

L'Associazione provvede ad istituire apposito registro ove iscrivere i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari attivi impiegati e comunque nel rispetto dei parametri di legge.

Art. 3

Oltre alle attività di cui all'art.2, l'Associazione può svolgere, così come previsto dall'art.6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse, secondarie e strumentali, rispetto alle attività di interesse generale di cui all'art.2, al fine di trarre risorse per il perseguimento delle finalità istituzionali, tenuto in ogni caso conto dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attività in rapporto all'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nelle attività istituzionali. Tali attività saranno deliberate dal Consiglio Direttivo conformemente alle linee di indirizzo dell'Assemblea degli associati.

L'Associazione può svolgere attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, pure mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore così come previsto dall'art.7 del D. Lgs. n.117/2017

L'Associazione, per il raggiungimento dei propri scopi sociali, potrà compiere tutte le operazioni mobiliari,

immobiliari, creditizie e finanziarie che riterrà opportune e ogni atto od operazione contrattuale necessaria o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali, sempre nel rispetto della normativa di riferimento.

Art.4

Risorse economiche- Fondo comune – Esercizio sociale - Bilancio

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- a) quote e contributi degli associati;
- b) contributi di privati;
- c) contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- d) donazioni e lasciti testamentari;
- e) rimborsi derivanti da convenzioni;
- f) entrate derivanti da attività di interesse generale;
- g) entrate provenienti attraverso lo svolgimento di attività diverse svolte in maniera secondaria e strumentale al raggiungimento delle finalità istituzionali;
- h) rendite patrimoniali;
- i) attività di raccolta fondi;
- j) qualunque altra entrata consentita dal D.Lgs. 117/17.

Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra gli associati durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento.

È fatto divieto di distribuire a chiunque, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

L'Associazione ha l'obbligo di utilizzare il proprio patrimonio per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'esercizio sociale va dal 01 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea degli associati che deve avvenire entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

In caso di svolgimento di attività diverse da quelle di interesse generale, il bilancio dovrà menzionare il carattere secondario e strumentale delle stesse.

Il bilancio consuntivo verrà depositato in copia presso la sede dell'Associazione durante i quindici giorni che precedono l'Assemblea, affinché gli associati possano prenderne visione. Copia del bilancio, inoltre, deve essere messo a disposizione di tutti gli associati, in uno con la convocazione dell'Assemblea che ne ha all'ordine del giorno l'approvazione.

L'intero Consiglio Direttivo decade in caso di mancata approvazione del bilancio da parte dell'Assemblea. In questo caso troverà applicazione quanto disposto dall'articolo 12.

Art.5

Associati - Criteri di ammissione ed esclusione

Può diventare associato chiunque si riconosca nel presente statuto, indipendentemente dalla propria identità sessuale, nazionalità, appartenenza etnica, politica e religiosa e comunque a prescindere da qualsiasi altro tipo di discriminazione.

Il numero degli aderenti è illimitato.

Possono diventare associati dell'Associazione tutte le persone fisiche che ne condividano gli scopi e le finalità e che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi istituzionali.

L'ammissione ad associato è deliberata dal Consiglio Direttivo entro sessanta giorni dalla presentazione da

parte dell'interessato di apposita domanda in cui si esplicita l'impegno ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione.

In caso di domanda di ammissione ad associato presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale.

L'accettazione della domanda verrà debitamente comunicata all'interessato e con il successivo pagamento della quota associativa, verrà effettuata l'iscrizione nel libro degli associati e il richiedente acquisirà a ogni effetto la qualifica di associato a partire da tale momento.

Sull'eventuale rigetto della domanda, sempre motivato, l'aspirante associato non ammesso ha facoltà di fare ricorso, entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione, contro il provvedimento affinché si pronunci la prima assemblea degli associati che sarà convocata.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.

La qualifica di associato si perde:

- a) per recesso;
- b) per mancato versamento della quota associativa annuale entro tre mesi decorrenti dall'inizio dell'esercizio sociale;
- c) per esclusione;
- d) per decesso.

L'esclusione sarà proposta dal Consiglio direttivo, con parere motivato dettagliatamente, nei confronti dell'associato:

- a) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione;
- b) che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
- c) che, in qualunque modo, arrechi o possa arrecare gravi danni, anche morali, all'Associazione.

Il parere adottato dal Consiglio, contenente le motivazioni della valutazione, deve essere comunicato all'interessato a mezzo lettera raccomandata.

Il Consiglio provvederà a convocare entro 30 giorni l'Assemblea ordinaria degli associati per sottoporre la proposta di esclusione dell'associato.

Nel corso di tale Assemblea, alla quale deve essere convocato anche l'associato coinvolto, si procederà in contraddittorio con l'interessato a una disamina degli addebiti.

L'esclusione dell'associato diventa operante dalla data dell'Assemblea che delibera tale provvedimento. Di tale deliberazione deve essere data comunicazione all'interessato mediante lettera raccomandata.

Il recesso da parte degli associati deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione. Il Consiglio Direttivo ne prende atto nella sua prima riunione utile e provvede ad iscrivere l'annotazione sul libro degli associati. Il recesso produce effetto a partire dalla ricezione della comunicazione da parte del Consiglio Direttivo.

Il mancato pagamento della quota associativa annuale nei tempi previsti, a seguito di sollecito di versamento anche collettivo, comporta l'automatica decadenza dell'associato senza necessità di alcuna formalità, salvo specifica annotazione sul libro degli associati.

L'associato receduto, decaduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili

Art.6

Doveri e diritti degli associati

Gli associati sono obbligati a:

- a) osservare le norme del presente statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni legittimamente adottate dagli organi associativi;

- b) astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'Associazione;
- c) versare la quota associativa annuale di cui al precedente articolo;
- d) contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statuari con la propria opera a favore dell'Associazione prestata secondo gli indirizzi degli organi direttivi.

Gli associati hanno diritto a:

- a) partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- b) partecipare all'Assemblea con diritto di voto a partire dal momento dell'acquisizione della qualifica di associato, purché in regola con il versamento della quota associativa. Per i soci minori di età, il diritto di votare in Assemblea solo per atti che non possano comportare una responsabilità per gli stessi anche di natura patrimoniale è esercitato, sino al compimento del 18° anno di età, dai loro esercenti la responsabilità genitoriale;
- c) accedere alle cariche associative: tale diritto verrà automaticamente acquisito dall'associato minorenne con il raggiungimento della maggiore età;
- d) prendere visione, inoltrando domanda scritta al Consiglio Direttivo che dovrà rispondere entro 15 giorni per concordare la modalità di tale accesso, degli atti deliberativi degli organi associativi e della documentazione amministrativa relativa la gestione dell'Associazione.

Art. 7

Associati benemeriti

Sono Associati benemeriti dell'Associazione gli associati che effettuano versamenti al fondo di dotazione ritenuti di particolare rilevanza dal Consiglio direttivo.

Art. 8

Sostenitori dell'associazione

Possono partecipare alle attività dell'Associazione anche persone che, pur non intendendo diventare associati, ne condividono le finalità. Queste persone sono registrate dall'Associazione come "Sostenitori dell'associazione".

I "Sostenitori dell'Associazione", pur potendo partecipare alle attività dell'Associazione, non hanno diritto di voto né attivo, né passivo e non sono tenuti a corrispondere la quota associativa.

Sull'accoglimento delle domande di richiesta di partecipazione dei "Sostenitori dell'associazione", decide il Consiglio direttivo

Art. 9

Sezioni locali

L'Associazione, qualora a livello territoriale periferico ne esistano le condizioni, può articolare la propria attività associativa sul territorio nazionale anche mediante Sezioni locali.

Le Sezioni locali, mere sedi operative prive di autonomia giuridica e patrimoniale, potranno essere costituite dal Consiglio direttivo al raggiungimento di almeno 10 associati residenti o domiciliati nel territorio interessato.

La Sezione locale cura, sulla base delle linee e dei programmi deliberati dal Consiglio direttivo, le attività associative nell'ambito del territorio in cui opera.

Essa è affidata a un Responsabile territoriale nominato dal Consiglio direttivo che convocherà periodicamente delle assemblee degli associati della Sezione locale per definire le attività sul territorio.

La Sezione locale predispone e sottopone al Consiglio Direttivo il programma delle proprie attività da realizzare corredato dal relativo bilancio di previsione; tali programmi sono soggetti all'approvazione del Consiglio Direttivo che ne verifica la congruenza rispetto alle finalità e ai programmi associativi e la sostenibilità economica e finanziaria.

Il Responsabile territoriale delle Sezioni locali ha il potere di impegnare contrattualmente l'Associazione esclusivamente in base a specifiche procure rilasciate per singoli atti o per categorie di atti dal Presidente dell'Associazione.

Le sezioni locali che si comportano in modo improprio nell'attuazione di progetti o realizzazione di iniziative, tali da contrastare con lo spirito dell'Associazione, verranno revocate dal Consiglio direttivo.

Art.10

Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli associati;
- b) l'Organo di Amministrazione - il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) l'Organo di Controllo.

L'elezione degli Organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata nel rispetto della massima libertà di partecipazione dell'elettorato passivo ed attivo.

Art.11

L'Assemblea

L'assemblea generale degli associati è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.

L'assemblea può essere anche tenuta con l'ausilio di strumenti informatici. L'intervento dell'associato in Assemblea può pertanto avvenire mediante mezzi di telecomunicazione, così pure il voto può essere esercitato in via elettronica, purché sia sempre possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa all'adunanza e che esercita il diritto di voto; uno specifico regolamento disciplinerà le modalità di funzionamento.

Essa è l'organo sovrano dell'Associazione e all'attuazione delle decisioni da essa assunte provvede il Consiglio Direttivo.

Nelle assemblee hanno diritto al voto gli associati a partire dalla data della loro ammissione purché in regola con il versamento della quota associativa dell'anno in corso.

Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni associato non può ricevere più di tre deleghe.

L'Assemblea ordinaria determina le linee politiche e di indirizzo di tutta l'attività dell'Associazione ed inoltre:

- a) approva il bilancio relativamente ad ogni esercizio;
- b) elegge, previa determinazione del numero per il mandato successivo, i componenti del Consiglio Direttivo e adotta eventuale azione di revoca di tale organo o dei suoi singoli componenti;
- c) nomina e revoca, quando previsto dalla legge, i componenti dell'organo di controllo dell'Associazione;
- d) nomina e revoca, quando previsto dalla legge, il soggetto incaricato della Revisione legale dei conti;
- e) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;
- f) approva gli eventuali regolamenti interni;
- g) delibera l'esclusione degli associati dell'Associazione;
- h) si esprime sulle rielezioni di domande di ammissione di nuovi associati;
- i) delibera l'eventuale trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune;
- j) delibera su tutto quanto viene ad essa demandato a norma di Statuto o proposto dal Consiglio Direttivo.

L'Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente, previa delibera del Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio.

L'assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, da almeno un decimo degli associati.

In questi ultimi casi la convocazione deve essere effettuata entro venti giorni dalla data della richiesta.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto e sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione.

L'Assemblea ordinaria e quella straordinaria sono presiedute dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente e in assenza di entrambi da altro associato eletto dai presenti.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante comunicazione scritta diretta a ciascun associato, da spedirsi, anche per e-mail con comunicazione di effettiva avvenuta ricezione da parte dell'associato, almeno quindici giorni prima della data fissata per la riunione, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l'orario della prima e della eventuale seconda convocazione che dovrà avvenire a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione.

In difetto di convocazione saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti gli associati.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno degli associati.

In seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l'Assemblea ordinaria è validamente costituita con la partecipazione di almeno il 30% degli associati, intervenuti o rappresentati per delega; qualora non si fosse raggiunta tale percentuale di presenza, trascorsi almeno trenta minuti dall'orario fissato per la seduta, la seconda convocazione è comunque regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati aventi diritto di voto intervenuti o rappresentati.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono valide quando siano approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti del Consiglio direttivo non hanno voto.

La deliberazione riguardante lo scioglimento dell'Associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo, nonché quelle riguardanti le operazioni di fusione, scissione e trasformazione devono essere assunte con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.

La deliberazione in merito a modifiche statutarie deve essere adottata, in prima convocazione, con il voto favorevole di almeno la metà più uno degli associati, intervenuti o rappresentati per delega.

Nella seconda eventuale convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, le modifiche statutarie sono adottate con la partecipazione di almeno un terzo più uno degli associati, intervenuti o rappresentati per delega e approvate con il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

Il voto è normalmente espresso secondo il principio del voto individuale e in forma palese, tranne che abbia ad oggetto delle persone, il rinnovo delle cariche o che il voto segreto venga richiesto da almeno un decimo dei partecipanti.

La nomina del segretario è fatta dal Presidente dell'assemblea.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare dal verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario.

I verbali e gli atti verbalizzati sono esposti all'interno della sede sociale durante i quindici giorni successivi alla loro formazione e restano successivamente agli atti a disposizione degli associati per la consultazione.

Art.12

L'Organo di amministrazione - Il Consiglio Direttivo

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo è formato da un numero dispari di membri non

inferiore a tre e non superiore a quindici eletti dall'Assemblea degli associati. I membri del Consiglio direttivo rimangono in carica tre anni e sono eleggibili per non oltre tre mandati pieni consecutivi. Possono fare parte del Consiglio esclusivamente gli associati.

I componenti del Consiglio Direttivo restano in carica fino alla data di naturale scadenza dell'organo: entro tale data deve essere convocata l'Assemblea degli associati per l'elezione dei componenti il nuovo Consiglio Direttivo.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, come pure in caso di decadenza dalla carica dovuta ad assenze ingiustificate per almeno tre volte consecutive, uno dei componenti il Consiglio Direttivo decada dall'incarico, il Consiglio Direttivo può provvedere alla sua sostituzione nominando il primo tra i non eletti che rimane in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio, con ratifica da parte dell'Assemblea degli associati immediatamente successiva.

Nell'impossibilità di attuare tale modalità, il Consiglio non procederà a nessuna sostituzione e provvederà a convocare l'Assemblea degli associati cui spetterà eleggere i sostituti per il reintegro dell'organo fino alla sua naturale scadenza.

Se viene meno la maggioranza dei componenti o comunque, se viene meno la maggioranza dei componenti originariamente eletti ad inizio mandato, il Consiglio Direttivo decade e quelli rimasti in carica debbono convocare entro 20 giorni l'assemblea perché provveda alla elezione di un nuovo Consiglio e dovranno astenersi dal compiere atti diversi da quelli urgenti e di mera ordinaria amministrazione.

Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno il Presidente, il Vicepresidente, il Tesoriere ed eventualmente il Segretario Generale.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione. Spetta, pertanto, fra l'altro, a titolo esemplificativo, al Consiglio:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;
- b) predisporre il bilancio;
- c) deliberare sulle domande di nuove adesioni;
- d) proporre i provvedimenti di esclusione degli associati;
- e) deliberare l'istituzione e il riconoscimento delle eventuali Sezioni locali; nominare il loro Responsabile territoriale;
- f) approvare il programma delle attività delle Sezioni locali;
- g) predisporre gli eventuali regolamenti interni da sottoporre all'approvazione assembleare, incluso quello per la definizione dei criteri per i rimborsi spese ai volontari;
- h) individuare le attività diverse da svolgere in conformità agli eventuali orientamenti espressi dell'assemblea degli associati;
- i) delegare il Presidente a stipulare gli atti ed i contratti inerenti all'attività sociale;
- j) nominare Referenti regionali e individuare Gruppi di supporto per sostenere l'attività di rete di supporto a favore delle famiglie interessate dalla malattia sul territorio nazionale.
- k) nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita dell'Associazione;
- l) deliberare su tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione che non siano spettanti all'Assemblea degli associati, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale e la modalità del suo versamento.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore una volta istituito o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vicepresidente e in assenza di entrambi dal membro più anziano di età.

Il Consiglio Direttivo è convocato con comunicazione scritta diretta a ciascun componente da spedirsi, anche per e-mail con comunicazione di effettiva avvenuta ricezione da parte dell'interessato, non meno di otto giorni prima della riunione almeno ogni tre mesi e ogni qualvolta il Presidente, o in sua vece il Vicepresidente, lo ritenga opportuno oppure su richiesta motivata di almeno un terzo dei suoi componenti. In difetto di tale formalità, il Consiglio è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i consiglieri.

Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri e il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

In caso di urgenza, con la presenza di tutti i suoi componenti e per accettazione unanime, il Consiglio Direttivo può decidere la trattazione di argomenti non iscritti all'ordine del giorno.

I verbali di ogni adunanza del Consiglio Direttivo, redatti a cura di chi ha svolto le funzioni di segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti a disposizione degli associati che richiedano di consultarli.

Art.13

Il Presidente

Il Presidente, eletto dal Consiglio Direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea degli associati, stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio Direttivo, le presiede e coordina l'attività dell'Associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l'ordinaria amministrazione.

Al Presidente è attribuita la rappresentanza dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio.

In caso di sua assenza o legittimo temporaneo impedimento le sue funzioni spettano al Vicepresidente.

In caso di accertato definitivo impedimento o di dimissioni, spetta al Vicepresidente convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente, previa ricostituzione del numero dei componenti dell'organo.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e, in caso d'urgenza, ne assume i poteri. In tal caso egli deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

Art.14

Il Segretario Generale

Il Segretario Generale, se eletto, coadiuva il Presidente nella realizzazione delle attività associative.

In particolare, si occupa di tenere le relazioni con le Sezioni locali, i Referenti regionali e i gruppi locali di supporto al fine di coordinare le attività e i progetti dell'Associazione sul territorio nazionale nel rispetto degli scopi e delle finalità statutarie.

Mediante delibera del Consiglio Direttivo potranno essere affidati compiti determinati e deleghe specifiche.

Art.15

Il Tesoriere

Il Tesoriere cura la gestione della cassa dell'associazione e ne tiene la contabilità, effettua le relative verifiche e controlla la tenuta dei libri contabili.

Predispose, dal punto di vista contabile, il bilancio consuntivo accompagnandolo da idonea relazione contabile per sottoporlo a verifica e ratifica da parte del Consiglio Direttivo ai fini dell'approvazione da parte dell'Assemblea.

Art.16

Il Referente regionale

L'Associazione, nell'intento di costruire una rete di supporto per tutte le famiglie con diagnosi di epilessia su tutto il territorio nazionale, può nominare un Referente regionale a disposizione per un primo contatto per le famiglie interessate dalla malattia.

In particolare, il Referente regionale si occupa di:

- fornire informazioni preliminari di carattere generale alle famiglie della propria regione, in particolare

- alle nuove famiglie che hanno ricevuto la diagnosi della malattia;
- fare conoscere alle famiglie le finalità, gli obiettivi e i progetti dell'Associazione;
 - favorire e stimolare la nascita e il consolidamento di piccoli gruppi di supporto di famiglie a livello locale.

Art.17

Organo di controllo

L'Organo di Controllo, anche monocratico, è eletto al ricorrere dei requisiti previsti dal D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 oppure qualora l'Assemblea lo ritenga opportuno.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs 231/2001, qualora applicabili, ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'Associazione e sul suo concreto funzionamento.

Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità solidaristiche e di utilità sociale dell'Associazione e attesta che il bilancio sociale, nel caso in cui sia obbligatoria la sua redazione, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117.

Partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio di esercizio.

Nei casi previsti dalla legge, l'Organo di Controllo, purché composto da revisori legali ed in alternativa alla contemporanea nomina di un revisore legale dei conti o di una società di revisione legale, può assumere inoltre le funzioni di revisione legale dei conti.

L'Organo di controllo, quando eletto in composizione collegiale, è composto da tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall'Assemblea. Elegge nel suo seno il Presidente.

Dura in carica quattro anni e i suoi componenti sono riconfermabili. Essi possono essere revocati solo per giusta causa dall'Assemblea.

I membri dell'Organo di Controllo possono essere anche soggetti esterni e non appartenere all'Associazione, devono adempiere al loro dovere con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico; costituiscono cause di impedimento alla elezione quelle previste all'articolo 2399 del c.c.; il componente dell'Organo di Controllo o, in caso di Organo di Controllo collegiale almeno uno dei suoi membri, deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma 2 c.c..

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Di ogni seduta è disposto il verbale che deve essere trascritto sul libro dell'Organo di Controllo custodito e tenuto a cura del medesimo

Art. 18

Gruppo di lavoro "WE-We Epilepsy".

Si costituisce nell'alveo dell'AIE, ma con propria autonomia espressiva, un think-tank denominato "WE-We Epilepsy". È un gruppo di esperti in diverse discipline chiamati a collaborare per studiare e analizzare il mondo della persona con epilessia e di chi se ne prende cura. La focalizzazione delle attività del gruppo è sull'esperienza di malattia della persona con epilessia intesa come mondo abitato di senso e significati. La nascita di We- We Epilepsy" si fonda nella convinzione che la funzione «educativa» passa certamente per i libri e i periodici, ma anche per l'attivazione di serbatoi di pensiero che producano progetti di ricerca, webinar, seminari in presenza, congressi, «letture», position paper: materiali che potranno poi confluire in un rapporto sullo stato dell'arte della nostra area di ricerca, per i diversi aspetti che saranno valutati rilevanti dai componenti del gruppo.

A tal fine We-Epilepsy potrà: pubblicare riviste, newsletter, libri a carattere cartaceo o elettronico; organizzare congressi e seminari in presenza o in remoto; video e documentari; realizzare podcast, web tv e web-radio.

Per le sue attività We-Epilepsy si avvale di un coordinatore interno. A fine anno un documento redatto dal coordinatore e approvato da AIE costituirà la rendicontazione del lavoro fatto.

Art.19

Gratuità delle cariche associative

Ogni carica associativa viene ricoperta a titolo gratuito, salvo i componenti dell'Organo di Controllo che siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397, comma 2 del Codice Civile.

Art.20

Clausola compromissoria

Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l'interpretazione e l'esecuzione del presente Statuto tra gli organi, tra gli associati, oppure tra gli organi e gli associati, deve essere devoluta alla procedura di conciliazione che verrà avviata da un amichevole conciliatore, il quale opererà secondo i principi di indipendenza, imparzialità e neutralità, senza formalità di procedura entro 60 giorni dalla nomina.

Il conciliatore, qualora non individuato preventivamente dall'Assemblea, è nominato di comune accordo tra le parti contendenti e, in difetto di accordo entro trenta giorni, da un Centro di conciliazione indipendente.

La determinazione raggiunta con l'ausilio del conciliatore avrà effetto di accordo direttamente raggiunto tra le parti.

In caso di mancato accordo, la controversia sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale.

L'arbitro sarà scelto di comune accordo fra le parti contendenti; in mancanza di accordo entro trenta giorni, la nomina dell'arbitro sarà effettuata dal Presidente del Tribunale di Bologna.

Art.21

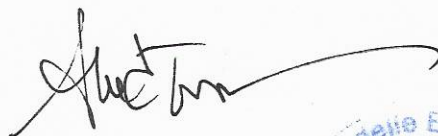
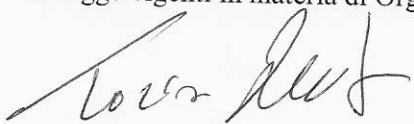
Norma finale

In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo e obbligatorio dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, obbligatorio a far tempo dal momento in cui tale Ufficio verrà istituito, e salva destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore, secondo quanto previsto dal D.Lgs 117/2017.

Art.22

Rinvio

Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al Codice Civile e alle altre norme di legge vigenti in materia di Organizzazioni di Volontariato e di Enti del Terzo Settore.



AGENZIA DELLE ENTRATE Ufficio di BOLOGNA
E allegato dell'atto
Registrato al n. 1083 Serie 3

IL FUNZIONARIO
Flavia Maria L. Andreato

